

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell'Università degli Studi di Messina con sede a Messina (nel seguito indicato come Dipartimento oppure COSPECS), Via Concezione n. 8 , Codice Fiscale e P. IVA, rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento medesimo Prof. Pietro Perconti

E

La CGIL Messina con sede legale in Messina, Via Peculio Frumentario n°6 (ME), C.F. 80005920832, rappresentato dal Segretario Generale Provinciale Pietro Patti

di seguito congiuntamente denominati "le Parti"

PREMESSO

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche sugli impatti sociali, politici ed economici delle trasformazioni del mercato del lavoro;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano a realizzare una collaborazione scientifica, a titolo non oneroso, concernente i seguenti temi di ricerca:

- analisi delle trasformazioni del mercato del lavoro, delle relazioni industriali e delle rappresentanze sociali a livello locale e nazionale;
- analisi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- studi di natura sociologica e antropologica relative all'impatto delle nuove politiche pubbliche (anche in relazione ai fondi previsti dal Piano del PNRR) sulle condizioni di vita dei lavoratori e sulle diseguaglianze emergenti;

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4

Le Parti dichiarano la propria disponibilità a svolgere attività congiunte quali:

- collaborazione scientifica (articoli, scambio di dati, organizzazione seminari ecc.);
- approfondimenti didattici sul tema del mercato del lavoro;
- tirocini formativi;
- elaborazione e partecipazione a progetti di ricerca (che prevedono l'uso di metodologie quantitative).
- disseminazione dei risultati ottenuti anche attraverso attività di formazione;

ART. 5

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento, i Proff. Fabio Mostaccio e Giuliana Sanò
- per la CGIL Messina il Dott. Pietro Patti

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune, in misura pari all'apporto effettivamente prestato da ciascuna delle due Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, in misura pari all'apporto effettivamente prestato da ciascuna delle due Parti, e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo a seguito di anticipata ed espressa comunicazione scritta all'altra Parte. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e della CGIL per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti interessate.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi del Dipartimento e della CGIL sarà disciplinato dai rispettivi regolamenti interni.

ART. 12

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

ART. 15

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali

dovranno essere comunicate, anche nell'ambito del personale di ciascuna delle due Parti, solo a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi di cui al presente accordo.

Fermo restando quanto già disposto al precedente Art. 6 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano, anche dopo la sua scadenza e comunque per un periodo non inferiore a tre (3) anni dalla sua data di scadenza, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo siano diventate successivamente per scelta del titolare delle informazioni medesime.

ART. 16

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Messina, li

Il Direttore del Dipartimento
Prof.

Il Segretario Generale Provinciale
Pietro Patti
